

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2007, n. 36.

Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria.

2. L'ordinamento tributario della Regione Umbria è ispirato ai seguenti principi:

a) pariteticità nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente;

b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento;

c) certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari;

d) istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente.

3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

4. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.

6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.

Art. 2

(Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. Le disposizioni tributarie, in ogni caso, non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 3

(Informazione del contribuente regionale)

1. La Regione Umbria, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, adotta idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente alla organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

Art. 4

(Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in

generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 5

(Chiarezza e motivazione degli atti)

1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione devono essere motivati secondo le prescrizioni dell'articolo 3 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla determinazione finale. Se nella motivazione si richiama un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione e dai soggetti preposti alla riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'articolo 11;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 6

(Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione

tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche in relazione a periodi di imposta successivi.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.

4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche nelle forme previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

7. La Giunta regionale emana, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione della obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali.

Art. 7

(Rimessione in termini)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

2. La Giunta regionale può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi regionali.

Art. 8

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale)

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusiva-

mente tributario non sono causa di nullità del contratto.

Art. 9

(Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento.

2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l'istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

3. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.

5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell'amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.

Art. 10

(Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza)

1. L'istanza d'interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi.

2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;

c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contri-

bueno ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;

d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;

e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all'articolo 9, comma 1 è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 11

(Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria)

1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, di una cartella di pagamento, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale domande di annullamento. L'amministrazione regionale, in base a tali documenti prodotti, può provvedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità od infondatezza dello stesso riconoscibile dall'amministrazione regionale.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua gli organi competenti all'esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché adotta i criteri sulla base dei quali si avvia o si abbandona l'attività di controllo dell'amministrazione regionale.

3. La presentazione delle domande di annullamento di cui al comma 1 non sospende e non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giudiziale.

Art. 12

(Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a controlli fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e controlli fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

2. Quando inizia il controllo, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che lo giustificano e dell'oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione dei controlli.

3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei controllori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di controllo.

5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto il controllo. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di controllo ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i controllori procedano con modalità non conformi alla normativa vigente in materia, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, di cui all'articolo 13, secondo quanto previsto all'articolo 14.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13

(Istituzione del Garante del contribuente regionale)

1. È istituito presso la Regione Umbria, il Garante del contribuente regionale.

2. Il Difensore Civico regionale dell'Umbria assolve alla funzione di Garante del contribuente in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi propri della Regione.

3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici del Difensore Civico regionale dell'Umbria.

Art. 14

(Facoltà e poteri del Garante)

1. Il Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzia disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.

2. L'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

3. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'ufficio, informando contemporaneamente l'autore della segnalazione.

4. Il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 15

(Rapporti tra Garante e Regione Umbria)

1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni.

Art. 16

(Codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari)

1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto ai controlli tributari, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

Art. 17

(Soggetti preposti alla riscossione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nei confronti dei soggetti che in ragione di specifiche disposizioni normative ovvero di schemi organizzativi assunti dalla Regione Umbria svolgono l'attività di riscossione dei tributi e delle entrate regionali.

Art. 18

(Disposizioni di attuazione)

1. Le disposizioni attuative di cui al presente titolo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

(Attuazione del diritto di interpello del contribuente regionale)

1. La Giunta regionale adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrenza riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 9; adotta altresì gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5)

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002) è così sostituito:

«Art. 4

(Non applicazione tasse sulle concessioni regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse sono conferite, ad eccezione di quelli di cui al comma 2.

2. Gli atti e provvedimenti di cui al Titolo II, "Caccia e Pesca", numeri d'ordine 15, 16, 17, 18, 19 e di cui al Titolo V, "Agricoltura", numero d'ordine 27, come indicati dal D.Lgs. n. 230/1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali.».

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus))

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, limitatamente alle attività istituzionali esercitate.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le cooperative sociali di tipo B di cui alla L. n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

4. In deroga al comma 2 le cooperative sociali di tipo A, di cui alla L. n. 381/1991 e le Onlus, limitatamente al primo anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sono esentate da pagamento dell'IRAP, qualora applicano per l'anno 2008, la retribuzione giornaliera imponibile del cento per cento ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 787, della L. n. 296/2006.

5. L'aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.».

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 13/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Determinazione aliquota IRAP per le società cooperative di lavoro)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

2. L'aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.».

Art. 23

(Variazioni dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 per i settori di attività economiche riportati nell'allegato A alla presente legge.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti del settore «produzione di energia elettrica» che esercitano complessivamente impianti di potenza fino a dieci Megawatt elettrici (MWe).

3. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

4. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.

Art. 24

(Abrogazione)

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa) è abrogato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
DERIVANTI DA PERMESSI DI RICERCA O DI
CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E DI
CONTRIBUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 25

(Ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

1. Per l'anno 2008, e comunque sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali), come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38, l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 48/1987, sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 1,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. L'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Contributo per la tutela dell'ambiente)

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

- a) ghiaie e sabbie: 0,375 euro;
- b) argille: 0,375 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,450 euro;
- d) calcari: 0,525 euro;
- e) basalti: 0,525 euro;
- f) altre: 0,450 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. Alle Province di Perugia e di Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva e alla Regione.

6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis.

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province di cui al comma 5.»

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 24 dicembre 2007

LORENZETTI

Allegato A

Settori attività economiche ai quali si applica la variazione di aliquota di cui all'art. 23

Codice di attività ISTAT ATECOFIN 2004	Codice ATECO 2007	DESCRIZIONE ATTIVITA' ECONOMICA
40.11.0	35.11.00	Produzione di energia elettrica
40.12.0	35.12.00	Trasmissione di energia elettrica
40.13.0	35.13.00	Distribuzione di energia elettrica
	35.14.00	Commercio di energia elettrica
64.11.0	53.10.00	Attività postali con obbligo di servizio universale
64.12.0	53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
64.20.1	61.10.00	Telecomunicazioni fisse
64.20.2	61.20.00	Telecomunicazioni mobili
64.20.3	61.20.00	Telecomunicazioni mobili
	61.10.00	Telecomunicazioni fisse
	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
64.20.4	61.10.00	Telecomunicazioni fisse
	61.20.00	Telecomunicazioni mobili
	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
64.20.5	61.10.00	Telecomunicazioni fisse
	61.20.00	Telecomunicazioni mobili
	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
	61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
64.20.6	61.90.20	Posto telefonico pubblico ed internet Point
	61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
	61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
65.11.0	64.11.00	Attività della Banca Centrale
65.12.1	64.19.10	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
65.12.2	64.19.20	Fondi comuni di investimento monetario
65.12.3	64.19.30	Istituti di moneta elettronica (Imel)
65.21.0	64.91.00	Leasing finanziario
65.22.1	64.92.09	Altre attività creditizie nca
65.22.2	64.99.20	Attività di factoring
65.22.3	64.19.40	Cassa Depositi e Prestiti
	64.92.09	Altre attività creditizie nca

COPIA TRATTA DA

65.23.1	64.99.10	Attività di intermediazione mobiliare
65.23.2	64.30.10	Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
	64.30.20	Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
65.23.3	64.20.00	Attività delle società di partecipazione (holding)
65.23.4	64.99.30	Attività di merchant bank
65.23.5	64.99.50	Attività di intermediazione in cambi
65.23.6	64.99.40	Attività delle società veicolo
	64.99.60	Altre intermediazioni finanziarie nca
66.01.0	65.11.00	Assicurazioni sulla vita
	65.20.00	Attività di riassicurazione
66.02.0	65.11.00	Assicurazioni sulla vita
	65.30.10	Attività dei fondi pensione aperti
	65.30.20	Attività dei fondi pensione negoziali
	65.30.30	Attività dei fondi pensione preesistenti
66.03.0	65.12.00	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
	65.20.00	Attività di riassicurazione
67.11.1	66.11.00	Amministrazione di mercati finanziari
67.11.2	66.11.00	Amministrazione di mercati finanziari
67.12.0	66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
	66.30.00	Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
67.13.1	66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
67.13.3	66.19.40	Attività di Bancoposta
67.20.3	66.29.01	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
70.11.0	41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
	42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
	68.10.00	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.12.0	68.10.00	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.20.0	68.20.01	Locazione immobiliare di beni propri
	68.20.02	Affitto di aziende
70.31.0	68.31.00	Attività di mediazione immobiliare

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

— di iniziativa dei consiglieri Sebastiani e Tomassoni, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 17 gennaio 2007, atto consiliare n. 687 (VIII Legislatura).

— Assegnato, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare permanente «Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali», il 18 gennaio 2007.

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione n. 1783 del 12 novembre 2007, atto consiliare n. 1096 (VIII Legislatura).

— Assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare permanente, il 28 novembre 2007.

— La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'esame unificato degli atti nn. 687 e 1096, ed ha disposto l'esame con procedimento ordinario dell'atto 1096.

— Testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 14 dicembre 2007, con parere e relazioni illustrate oralmente dal presidente Dottorini per la maggioranza e dal consigliere Sebastiani per la minoranza (Atto n. 1096-687/BIS).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 21 dicembre 2007, deliberazione n. 212.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), in collaborazione con la Direzione Risorse umane, finanziarie e strumentali (Servizio Politiche delle entrate e fiscalità regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (pubblicata nella *G.U.* 31 luglio 2000, n. 177):

«1. — *Principi generali.* — *Omissis.*

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

Omissis.».

Nota all'art. 3, comma 1:

La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante «Nuovo

Statuto della Regione Umbria», è pubblicata nell'E.S. al *B.U.R.* 18 aprile 2005, n. 17.

Nota all'art. 4, comma 4:

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *G.U.* 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 luglio 1995, n. 273 (in *G.U.* 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla *G.U.* 17 maggio 1997, n. 113), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in *G.U.* 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla *G.U.* 10 marzo 2001, n. 58), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in *G.U.* 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla *G.U.* 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla *G.U.* 2 aprile 2007, n. 77) e decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in *G.U.* 21 settembre 2007, n. 220). Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3:

«18. — *Autocertificazione.* — *Omissis.*

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.».

Nota all'art. 5, comma 1:

Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 4, comma 4):

«3. — *Motivazione del provvedimento.* — 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.».

Nota all'art. 6, comma 6:

Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti» (pubblicata nella *G.U.* 16 luglio 1982, n. 194):

«15. — Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.».

Nota all'art. 20:

— La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria

2002», è pubblicata nel S.S. n. 1 al *B.U.R.* 26 aprile 2002, n. 19.

— Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» (pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 23 dicembre 1997, n. 298):

«55. — *Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario.* — 1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230.»

— Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, recante «Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158», è pubblicato nella *G.U.* 1° agosto 1991, n. 179.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario» (pubblicata nella *G.U.* 22 maggio 1970, n. 127), come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (in *G.U.* 22 giugno 1990, n. 144):

«3. — *Tasse sulle concessioni regionali.* — 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposte dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.»

Note all'art. 21:

— La legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001», è pubblicata nel S.S. n. 1 al *B.U.R.* 4 maggio 2001, n. 21.

— La legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, recante «Modificazioni ed integrazioni di L.R. 9 agosto 1995, n. 33, L.R. 27 aprile 2001, n. 13, L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 - in materia di entrata e di spesa», è pubblicata nel *B.U.R.* 15 febbraio 2006, n. 9.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (si vedano le note all'art. 20):

«3. — *Soggetti passivi.* — 1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

Omissis.

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 2 gennaio 1998, n. 1):

«10. — *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.* — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzio-

nate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati

alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (si vedano le note all'art. 20):

«16. — *Determinazione dell'imposta.* — 1. L'imposta è deter-

minata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

Omissis.

— La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», è pubblicata nella *G.U.* 3 dicembre 1991, n. 283.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 787, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (pubblicata nel S.O. alla *G.U.* 27 dicembre 2006, n. 299):

«Art. 1, comma 787. — Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori e quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.»

Note all'art. 22:

— Per la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, si vedano le note all'art. 21.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante «Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi», è pubblicato nella *G.U.* 20 agosto 1970, n. 209.

— Per il testo dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si vedano le note all'art. 21.

Nota all'art. 23, comma 1:

Per il testo dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si vedano le note all'art. 21.

Nota all'art. 24:

Il testo dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23, recante «Disposizioni in materia di entrata e spesa» (pubblicata nell'E.S. al *B.U.R.* 29 novembre 2002, n. 52), è il seguente:

«Art. 2. — *Veicoli storici.* — 1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1 della legge n. 342/2000 è subordinata, in carenza degli elenchi previsti dallo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione dell'Automobilclub storico italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (F.M.I.).

2. L'agevolazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 342/2000, ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione.»

Nota all'art. 25:

Il testo dell'art. 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, recante «Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali» (pubblicata nel *B.U.R.* 16 novembre 1987, n. 84), come modificato dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38 (in *B.U.R.* 16 gennaio 2002, n. 3), è il seguente:

«Art. 41. — *Diritti annuali.* — 1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.»

Note all'art. 26:

— La legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante «Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni», è pubblicata nel S.O. n. 3 al *B.U.R.* 12 gennaio 2000, n. 2.

— Il testo degli artt. 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112» (pubblicata nel *B.U.R.* 10 marzo 1999, n. 15), è il seguente:

«Art. 21. — *Funzioni conferite alle province.* — 1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere.

2. Sono sub-delegate alle province:

a) le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;

b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche;

c) la concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

«Art. 68. — *Funzioni e compiti conferiti alle province.* — 1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

a) ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché a quelli di pronto intervento, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;

b) agli sbarramenti di ritenuta di cui al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, che non superino i quindici metri d'altezza e non determinino un invaso superiore a un milione di metri cubi;

c) alla ricarica artificiale delle acque sotterranee di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 e alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) agli approvvigionamenti idrici di emergenza, all'eserci-

zio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali sub-provinciali e all'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;

e) al rilascio delle concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché di quelle relative alle grandi derivazioni che sono esercitate, in attesa dell'entrata in vigore del piano di bacino, sulla base di intese tra le province interessate e la Regione;

f) alla disciplina relativa alla ricerca, all'estrazione ed alla utilizzazione delle acque sotterranee, ivi compresa la tutela idrica del sottosuolo;

g) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con la Regione;

h) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua funzionali alla regimazione idraulica;

i) alle concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi;

l) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, anche ai sensi dell'articolo 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 36;

m) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Le funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono esercitate dalle province al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 3 e nei limiti di cui all'articolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a) e g) del comma 1, nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della L.R. 25 gennaio 1990, n. 4, si avvalgono, di norma, salvo motivate ragioni, dei Consorzi di bonifica o delle comunità montane, laddove i Consorzi di bonifica non siano stati costituiti.»

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nel S.O. alla G.U. 17 marzo 1997, n. 63.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel S.O. alla G.U. 21 aprile 1998, n. 92.

— Il testo dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27. — *Legge finanziaria regionale.* — 1. Entro il 15 settembre la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria regionale, la Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

2. Con la legge finanziaria regionale, la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;

b) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 29 e del fondo di cui all'articolo 47;

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da

iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

4. La legge finanziaria regionale può disporre:

a) variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali ad imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;

b) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;

c) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;

d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.

5. La legge finanziaria regionale può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale della Regione, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.»

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

Il testo dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante «Nuovo Statuto della Regione Umbria» (pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:

«Art. 38. — *Pubblicazione e comunicazione.* — 1. La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».